



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)

Tel 0785/222200 – C.F. 93033380911

UFFICIO DI PIANO DISTRETTO DI MACOMER

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO DI MACOMER – PLUS MACOMER

Lì 08/11/2024

IL RUP

Dott.ssa Anna Morittu

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Centro Antiviolenza rivolto alle donne vittime di violenza e di stalking, finanziato ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 7 agosto 2007 e ss.mm.ii come successivamente dettagliato.

La prestazione principale del presente appalto consiste nell'apertura del Centro Antiviolenza e Antistalking garantendo l'accesso al servizio da parte dell'utenza sia in presenza che telefonicamente.

Le prestazioni secondarie del presente appalto consistono nella gestione del Reddito di Libertà, del Pronto Intervento Rosa e delle attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio, di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente capitolato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il Centro Antiviolenza è un servizio al quale si possono rivolgere, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, le donne di tutte le età e i/le loro figli/figlie minori, che hanno subito o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, comprese le vittime di stalking.

Svolge attività di ascolto e di sostegno, di affiancamento e consulenza psicologica, sociale e legale, offre aiuti pratici e immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo, formula percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza, promuove iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi dalla firma dello stesso, o se antecedente, dalla data del verbale di avvio della prestazione, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2.

Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni:

- apertura del Centro Antiviolenza e Antistalking garantendo l'accesso al servizio da parte dell'utenza sia in presenza che telefonicamente;
- gestione del Pronto Intervento Rosa;
- attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio;
- altre azioni attinenti lo stesso servizio e finanziate nelle annualità successive alla prima.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale. L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente

contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lvo n. 36/23 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto con le modalità prestazionali indicate nel Titolo II.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare la coordinatrice del servizio e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;

- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;

- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenuti nell'Allegato 1 - "Elenco personale in servizio – Anno 2024".

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

h. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente della ditta appaltatrice che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

All'Impresa non sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 125, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e smi. Il servizio oggetto dell'appalto, infatti, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/2023.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita a corpo e a misura.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- schede orarie mensili degli operatori.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125, c. 2 e 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione

della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 125, c. 7 del D.Lvo n. 36/23 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i..

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e smi e l'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23 in forza dell'art. 39 del medesimo allegato II.14. In caso venga accolta la cessione del credito si segnala, sin da ora, che il pagamento al cessionario sarà effettuato solo dopo le verifiche di rito previste dalla vigente normativa in capo al cedente.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 e seguenti del D.Lvo n. 36/23 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore; in caso di dissenso su quanto disposto dal DEC la ditta appaltatrice deve comunque eseguire quanto ordinato dal DEC stesso apponendo, eventualmente, riserva sui documenti contabili.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile unico del progetto autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del D.Lvo 36/23 e s.m.i., è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 9, del D.Lvo n. 36/23, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lvo n. 36/23 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 13% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in

contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lvo n. 36/23 e dell'art. 5, c. 6 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23, la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice **ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno** rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga **variazioni in diminuzione** nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di prestazioni e servizi afferenti l'oggetto del presente appalto nel caso in cui vengano erogate dagli enti competenti risorse economiche ulteriori in tema di prevenzione alla violenza sulle donne;
- b) per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lvo n. 36/23;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui sopra lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.lvo n. 36/23;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata **sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del D.lvo n. 36/23, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla precedente lettera d).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati secondo quanto previsto nell'art. 35 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i

nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa. Trattandosi di servizio alle persone non è ammesso il subappalto ed il subcontratto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell'articolo 120 c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/23 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/23 e smi.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione

del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione oggetto del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in euro 1.500.000,00 (euro unmilioneconquecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle

responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23 è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del progetto.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 50, c. 7 del D.Lvo n. 36/23 è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi.

ART. 26 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benessere del Committente.

ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione al DEC dei dati e informazioni previsti e richiesti	6	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Rottura o utilizzo improprio delle attrezzature e arredi consegnati dall'Ente	39	Euro 200,00 (per ogni inadempimento)
Mancata indicazione del referente dell'Impresa e delle eventuali modifiche	7	Euro 100,00
Mancata comunicazione del domicilio aziendale	33	Euro 100,00
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.	7	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D. Lvo n. 81/08 e smi.	23	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio.	50 e 53	Euro 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione
Mancata consegna all'Ufficio di Piano delle relazioni sull'andamento del servizio e della documentazione prevista dal presente capitolato	48	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancata realizzazione di attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulla violenza, attraverso il coinvolgimento della "rete locale"	41 e 45	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione previsto per le operatrici del servizio (almeno n. 16 ore per operatore per anno di servizio)	52	Euro 100,00 per ogni operatore che non ha assolto l'obbligo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore contrattuale	Art. Capitolato
Impiego di personale in numero e qualifica inadeguate a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni	6
Comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso gli utenti e le autorità e/o scorretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente	6 e 31
Comportamento degli operatori caratterizzato da imperizia o negligenza tali da causare una situazione di pericolo per l'utente (es. mancata attivazione del Codice Rosso, ingresso nel servizio di uomini maltrattanti e presa in carico degli stessi, mancato controllo della sicurezza per le donne, mediazione tra le parti)	
Assenza ingiustificata da parte degli operatori presso la sede del servizio	
Non attenersi a quanto disposto dal Titolo II del presente Capitolato	5
Sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore	
Concessione subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato	19
Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;	6
Cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento	
Mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali	22
Applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 27 durante la validità dell'appalto	
Mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato	
Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni: - trattamento economico e normativo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e smi; - mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; - mancato inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68; - mancata formazione e informazione al personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.	6

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 122 e seguenti del D.Lvo n. 36/23.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; in particolare, devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie

deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della prestazione, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/23 e smi.

ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma della scrittura privata, art. 18, c. 1 D.lvo n. 36/23.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 35 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nella lettera di invito.

ART. 36 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15.04.2016, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito internet in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=140&node=10>.

ART. 37 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria dello stesso non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 38 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi del servizio sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente così sintetizzati:

1. offrire consulenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori per sottrarli a situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena e autonoma e la possibilità di ricrearsi una propria identità con l’apporto di personale esperto;
2. prevenire e contrastare il fenomeno del maltrattamento e della violenza;
3. accompagnare e orientare all’uscita da situazioni di marginalità dovuti a violenza;
4. sostenere la ricerca di lavoro e i percorsi di orientamento al lavoro per le donne vittime di violenza;
5. garantire percorsi individualizzati di sostegno/recupero, promozione e reinserimento sociale delle donne vittime di maltrattamento e violenza;
6. attivare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza;
7. incentivare un clima di collaborazione tra le risorse di rete, anche attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto riguarda l’attivazione di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza.

ART. 39 – SEDE, ARREDI, STRUMENTAZIONI E MATERIALI

La sede del servizio verrà messa a disposizione dall’Ufficio di Piano del PLUS - Distretto di Macomer e verrà indicata successivamente alla ditta aggiudicataria.

Il Centro Antiviolenza è dotato di arredi e attrezzature, all'avvio del servizio verrà predisposto apposito verbale di consegna. L'impresa affidataria è tenuta all'uso diligente delle attrezzature e degli arredi e alla loro consegna in perfetto stato di manutenzione e funzionamento al termine dello svolgimento del servizio, salvo il deperimento d'uso.

L'Ufficio di Piano doterà il servizio di:

- uno smartphone con scheda telefonica;
- un personal computer;
- una stampante;
- un indirizzo mail istituzionale.

Il pagamento delle utenze e la pulizia dei locali adibiti a sede del Centro Antiviolenza saranno assicurati dall'Unione dei Comuni. È previsto un budget di € 2.000,00 per l'acquisto di piccole attrezzature, giochi, ecc, da concordare con l'ufficio di Piano, che a conclusione dell'appalto restano di proprietà della stazione appaltante.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere in autonomia all'acquisto di eventuale materiale di cancelleria e di consumo e di strumenti necessari per l'esercizio delle attività.

ART. 40 – MODALITÀ DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA

L'accesso al servizio può avvenire in modo diretto, recandosi fisicamente presso la sede del servizio o mediante contatto telefonico, o su invio da parte di operatori sociali, risorse formali (forze dell'ordine, medici di base, pediatri, medici del pronto soccorso, operatori sanitari del consultorio, del CSM, ecc..) o informali.

Il Centro dovrà garantire:

- un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi (i giorni e gli orari di apertura dovranno essere concordati prima dell'avvio del servizio con il Responsabile dell'Ufficio di Piano);
- un numero telefonico dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche collegandosi al numero 1522;
- la presenza di apposito sportello per l'assistenza e il supporto alle donne vittime di stalking;
- l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme nazionali e regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.

ART. 41 – SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTI

Il Centro, così come da Linee Guida della Regione Sardegna, deve garantire i seguenti servizi minimi:

- ascolto - colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- accoglienza - garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- assistenza psicologica - supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando strutture ospedaliere e servizi territoriali;
- assistenza legale - colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio,

in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2 comma 1 della legge 119 del 2013;

- mediazione linguistica e culturale - facilitazione alla comunicazione per le donne immigrate o appartenenti a minoranze etniche, durante i colloqui, nell'accompagnamento allo svolgimento delle pratiche burocratiche e nel rapportarsi alla rete dei servizi territoriali;
- supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
- predisposizione, in collaborazione con le donne vittime di violenza, di progetti personalizzati comprendenti gli eventuali figli presenti nel nucleo;
- sostegno alle relazioni di cura, intesa come attività di "aiuto e auto aiuto" sia sul piano relazionale che sul piano materiale;
- raccordo con le case rifugio presenti nel territorio regionale. In caso di indisponibilità di posti al momento dell'inserimento d'emergenza, la donna e i minori se presenti, dovranno essere inseriti presso idonea struttura ricettiva preventivamente selezionata dagli operatori del Centro Antiviolenza e approvata dall'Ufficio di Piano;
- il trasporto attraverso l'attivazione del servizio di noleggio con conducente, l'accompagnamento con operatore e il sostegno 24 ore su 24, in procedure di emergenza, per coloro che abbiano subito violenza, da e per il Centro Antiviolenza, la struttura preposta per l'accoglienza, le strutture sanitarie o le forze dell'ordine;
- servizio di pronta disponibilità caratterizzato dalla reperibilità telefonica di un'operatrice disposta a raggiungere, qualora si renda necessario, il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla chiamata;
- orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- attivazione di borse lavoro a favore delle donne in carico al centro antiviolenza o tirocini qualora venissero individuate apposite risorse finanziarie;
- orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie;
- attività di accompagnamento, per disbrigo pratiche burocratiche, visite mediche ed altre esigenze.

In caso di accesso al servizio di donne vittime di violenza che presentino inoltre patologie di varia natura, la presa in carico dovrà essere assicurata in collaborazione con i servizi sanitari competenti del territorio.

Deve essere inoltre garantito uno **sportello antistalking** con lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza attraverso le seguenti modalità:

- ascolto;
- sostegno psicologico;
- consulenza e assistenza legale;
- supporto, orientamento e accompagnamento a tutti i servizi presenti sul territorio (servizi socio-sanitari, forze dell'ordine, strutture di accoglienza e altro ancora).

La Ditta, al fine di sensibilizzare e formare sul tema della violenza sulle donne dovrà promuovere, in stretto raccordo con l'ufficio di piano anche allo scopo di organizzare gli interventi:

- attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulla violenza, attraverso il coinvolgimento della "rete locale", ossia scuola, associazioni, strutture pubbliche (Pronto Soccorso Ospedalieri, 118, consultori, servizi socio-sanitari, servizi sociali dei Comuni), forze

di pubblica sicurezza e privato sociale (almeno 3 nel corso dell'anno), garantendo la rotazione dei comuni nel triennio).

In particolare dovranno essere sostenuti progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi;

- incontri con i servizi del territorio, per favorire la condivisione, la riflessione e per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi promossi e realizzati.

Per il buon funzionamento del servizio inoltre si rende necessario:

- monitorare l'adesione al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica "1522";
- effettuare una mappatura costante dei servizi socio-sanitari del territorio;
- realizzare e custodire la banca (cartacea e/o digitale) dei dati personali raccolti presso il Centro e comunicare all'Ente i sistemi adottati per la protezione dei dati;
- adottare un registro delle utenti del servizio, con indicazione dei progetti personalizzati;
- compilare la documentazione anche su software messi a disposizione dal committente, monitoraggi ISTAT, ecc.
- assicurare collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri Centri Antiviolenza esistenti sul territorio.

ART. 42 – PROGETTO PERSONALIZZATO

Per ciascuna donna presa in carico dal Centro l'equipe multidisciplinare predispone un progetto personalizzato che prevede:

- un percorso personalizzato di protezione e sostegno, costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi;
- un percorso di auto valorizzazione finalizzato a un nuovo progetto di vita che deve tener conto di tutti gli aspetti essenziali (sociali, sanitari, psicologici, lavorativi ed alloggiativi) per il reinserimento sociale della persona,
- la collaborazione con la rete dei servizi pubblici competenti avvalendosi di un approccio integrato che tenga conto delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico;
- il rispetto delle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (letalità, gravità, reiterazione e recidiva);

Tale progetto dovrà essere periodicamente monitorato.

ART. 43 - REDDITO DI LIBERTÀ

Competenza del Centro antiviolenza è inoltre la presa in carico e predisposizione di interventi finanziati dalla L.R. 33/2018. Il Reddito di libertà (Rdl) è una misura di sostegno per le donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizioni di povertà con o senza figli minori, viene erogato a fronte dell'impegno di seguire un progetto personalizzato volto al raggiungimento dell'autonomia ed emancipazione. Condizione per poter accedere è che le donne siano seguite dal Centro Antiviolenza o che siano o che siano state ospiti in una casa d'accoglienza o in una struttura simile, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili.

I Comuni, tramite l'Ufficio di Piano, in raccordo con l'equipe del Centro Antiviolenza, acquisito il consenso della donna, secondo il metodo della co-progettazione, predispongono il piano personalizzato di intervento che, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi: a) erogazione di un sussidio economico; b) sostegno economico per le spese legali; c) accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione; d) avvio all'autoimpiego; e) inserimenti lavorativi; f) aiuto economico

per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza; g) garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione; h) sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa a favore delle donne vittime di violenza che non dispongono di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale. I progetti devono avere l'obiettivo di sostenere gradualmente la fase di passaggio verso la completa autonomia abitativa, anche attraverso la formula del cohousing.

La durata del piano personalizzato, come previsto dalla normativa vigente, coincide con la durata dell'erogazione del Reddito di Libertà che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi.

Si precisa che alla Ditta appaltatrice compete l'attuazione dell'intervento mentre la gestione finanziaria rimane in capo al PLUS.

ART. 44 - PRONTO INTERVENTO ROSA

Il Centro antiviolenza, in raccordo con l'Ufficio di Piano, è chiamato ad attivare il servizio di pronto intervento rosa, finalizzato a gestire tutte le situazioni in cui, pur sussistendo una condizione di grave rischio e la necessità di protezione immediata per la vittima della violenza e dei suoi eventuali figli/e minori, la stessa non può essere immediatamente collocata in una Casa rifugio, o per carenza di posti disponibili o perché non in possesso dei requisiti per accedervi.

Il servizio di pronto intervento deve garantire la possibilità di accesso immediato h24, festivi compresi, e alta protezione per periodi brevi (min. 1 giorno – max 1 mese), ma sufficienti per una prima valutazione, finalizzata a individuare tempi e modalità adeguati per il percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Data la delicatezza dell'intervento, sarà cura della ditta, in accordo con l'Ufficio di Piano:

- procedere con la mappatura di soluzioni alloggiative (alberghi, bed and breakfast, ecc.) e dei servizi di noleggino con conducente/taxi ai quali ricorrere in caso di necessità;
- attivare convenzioni con market, mense, ecc. per garantire la somministrazione dei pasti durante il periodo di permanenza delle donne presso la struttura individuata per l'accoglienza;
- provvedere all'acquisto di un kit di emergenza "valigia rosa" contenente beni di prima necessità (spazzolino, dentifricio, prodotti per l'igiene personale e indumenti) pensati per quelle donne che, vittime di violenza, sono costrette a lasciare repentinamente la propria abitazione e non possono farvi rientro a breve. Se presenti figli minori andrà garantito lo stesso kit anche per loro.

Si precisa che alla Ditta appaltatrice compete l'attuazione dell'intervento mentre la gestione finanziaria rimane in capo al PLUS.

ART. 45 – ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Alla Ditta viene richiesto di organizzare presso i luoghi delle aggregazioni giovanili e nelle scuole del territorio dell'Ats un percorso di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere. Gli interventi nelle scuole dovranno essere differenziati a seconda del grado (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) e prevedono la realizzazione di azioni di formazione all'interno degli istituti scolastici, rivolte ad alunni*, ai loro genitori e insegnanti, volte a promuovere le pari opportunità uomo-donna nel rispetto delle differenze legate al genere e capaci di educare alla parità e all'equa distribuzione delle responsabilità sia all'interno della famiglia che nel più ampio contesto sociale.

ART. 46 – RACCORDO INTERISTITUZIONALE E LAVORO DI RETE

L'equipe impiegata nel Centro opera in stretta collaborazione e in raccordo costante e funzionale con l'Ufficio di Piano attraverso incontri quadrimestrali per programmare, verificare e valutare le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.

In fase di avvio del servizio gli incontri potranno essere più ravvicinati nel tempo e concordati in base alle esigenze e successivamente potranno avere cadenza quadrimestrale.

La Ditta dovrà presentare all'Ufficio di Piano una relazione trimestrale sull'andamento generale del servizio contenente:

- il numero degli accessi con la specifica dei nuovi ed eventuali osservazioni;
- le attività svolte;
- segnalazioni e proposte.

Il Centro deve inoltre raccordarsi con l'Ufficio di Piano, i servizi sociali dei Comuni, le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria (pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari), le forze di pubblica sicurezza, i Centri per le Famiglie presenti nel territorio e le strutture scolastiche operanti nel territorio per la gestione dei casi.

Il Centro Antiviolenza lavora in una logica di rete attraverso la collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e gli organismi del terzo settore che intervengono, ciascuno per la sua competenza, nella prevenzione, nel contrasto alla violenza di genere e nel supporto alle vittime.

Al fine di garantire alle donne e ai loro figli un'adeguata protezione, il reinserimento sociale e lavorativo e appropriati interventi sanitari il Centro partecipa alle reti interistituzionali promosse dalla Regione Sardegna e contribuisce a promuovere la creazione di reti territoriali anche attraverso azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere a livello territoriale;

ART. 47 – COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano ha il compito di sovrintendere all'organizzazione del Servizio al fine di garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi dello stesso e il corretto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli impegni assunti in sede di gara.

Inoltre, l'Ufficio funge da raccordo con gli altri soggetti Istituzionali (RAS, Comuni, ASL, Tribunali, Istituti Scolastici, ecc.) e favorisce il confronto tra gli stessi.

ART. 48 – DOCUMENTAZIONE

La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio è chiamata a:

- mantenere la memoria storica degli interventi effettuati custodendo il materiale cartaceo e su supporto informatico;
- predisporre i programmi personalizzati a favore delle donne accolte e curarne l'aggiornamento;
- verificare l'efficacia delle azioni intraprese.

Il Centro antiviolenza inoltre dovrà svolgere attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne; partecipare all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista; contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalle Regioni.

La documentazione da adottare e custodire, in cartaceo e/o su supporto informatico, è la seguente:

- a) **Cartella personale utente**, aggiornata periodicamente con le osservazioni e i dati sullo sviluppo del suo percorso, contenente:
- l'anamnesi familiare, sociale e sanitaria;
 - le sintesi dei singoli colloqui;
 - le osservazioni aggiornate ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo;
 - il progetto personalizzato;
- b) **Registro verbale incontri**, la Coordinatrice del Centro adoterà un registro sul quale verranno verbalizzati gli incontri di equipe e le riunioni con i servizi, da tenere agli atti nel Centro.
- c) **Relazioni** trimestrali, finali e su eventuali progetti specifici da consegnare all'Ufficio di Piano, come dettagliato nel presente capitolato.

ART. 49 – CARTA DEI SERVIZI

Il Centro anti violenza dovrà dotarsi di una Carta dei servizi che deve contenere:

- la presentazione (storia e obiettivi) dell'organismo che gestisce le attività del Centro;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro, le modalità di raggiungimento dello stesso e gli orari di apertura;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- il numero del servizio telefonico operativo 24 ore al giorno;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con le Case di accoglienza o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- la previsione di costituzione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra singole persone.

ART. 50 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Fatto salvo quanto previsto nella parte descrittiva del presente capitolato, il Centro dovrà avvalersi esclusivamente di personale femminile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e assicurare prestazioni di figure professionali specifiche, quali psicologhe, assistenti sociali, pedagogiste, mediatrici culturali e linguistiche (qualora necessarie), avvocate civiliste e penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio. La Ditta aggiudicataria deve garantire per il periodo di gestione del servizio la continuità del personale, attraverso l'individuazione di operatori stabili per tutta la durata dell'appalto. In caso di forza maggiore (malattia, gravidanza, infortunio, licenziamento), l'aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione nell'arco di 3 giorni dalla comunicazione di assenza con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, previo consenso dell'Ufficio di Piano, da esprimersi a seguito di presa visione del curriculum professionale dell'operatrice. Lo stesso si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, in tale caso la ditta provvede a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Il personale non può consentire l'accesso al servizio a persone estranee e/o non autorizzate, tantomeno agli autori di violenza e dei maltrattamenti.

Vista l'importanza della continuità relazionale nei servizi oggetto dell'appalto e al fine di valorizzare le competenze professionali esistenti la ditta dovrà garantire nel rispetto della normativa e in ottemperanza al CCNL Cooperative sociali il mantenimento del personale attualmente operante nei servizi.

Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato la ditta dovrà avvalersi delle seguenti figure professionali:

Psicologa Coordinatrice

Requisiti:

- diploma di Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM 51) o Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S);
- iscrizione alla sezione A dell'Albo degli psicologi;
- esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, nell'ambito di servizi sulla violenza di genere o similari maturati in seguito all'iscrizione all'albo degli psicologi.

Compiti:

- assicurare il buon andamento del servizio nella sua globalità;
- svolgere mansioni di carattere gestionale, fungendo da punto di riferimento per il territorio, per l'Ufficio di Piano, per ogni problema inerente al Servizio;
- assicurare la corretta realizzazione dei progetti personalizzati in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte;
- coordinare il personale e tutte le attività del Servizio;
- condurre le riunioni d'equipe, promuovendo un clima di fiducia e collaborazione tra gli operatori;
- programmare con l'Ufficio di Piano momenti di incontro con il territorio;
- predisporre la documentazione richiesta nel presente capitolato e la consegna al Responsabile dell'Ufficio di Piano nei tempi previsti;
- predisporre in collaborazione con il personale le relazioni sull'andamento del servizio;
- assicurare la corretta compilazione, custodia e consegna della documentazione professionale che il Centro deve adottare nello svolgimento del servizio, garantendone la riservatezza;
- assicurare la raccolta dati, compilazione, monitoraggi e rilevazioni richieste dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalla Regione;
- assicurare colloqui di accoglienza e di consulenza psicologica;
- promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere nel territorio;
- partecipare alle riunioni d'equipe multidisciplinare per la gestione integrata dei casi.

Assistente Sociale

Requisiti: possesso di uno dei titoli di studio per l'accesso ai posti di istruttore direttivo assistente sociale, come di seguito indicati:

- diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta efficacia abilitante all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987 modificato e integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998, ovvero Diploma Universitario di Assistente Sociale o Laurea triennale in Servizio sociale (classe 39 – ex classe 6) o Laurea specialistica (ex classe 57/S) o Laurea magistrale (classe LM-87);
- abilitazione professionale conseguita attraverso iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali;

- esperienza di almeno un anno, anche non continuativo, nell'ambito di servizi sulla violenza di genere o similari.

Compiti:

- svolgere attività di ascolto e assistere le donne con interventi di natura sociale volti al loro accompagnamento;
- partecipare all'elaborazione dei piani personalizzati e collaborare con le altre figure nel monitoraggio degli stessi;
- favorire il miglior utilizzo delle risorse presenti nel servizio e nel territorio;
- assicurare la raccolta dati e la collaborazione per la compilazione dei monitoraggi e delle rilevazioni;
- promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere nel territorio;
- partecipare alle riunioni d'equipe multidisciplinare per la gestione integrata dei casi.

Pedagogista**Requisiti:**

- diploma di Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) ovvero Laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento) o Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi LM 50 (56S) o Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM 57 (65/S) o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM 85 (87/S) e comunque quelli previsti per l'esercizio della professione dalla L 15.04.2024 n.55;
- esperienza documentata in attività di prevenzione e sensibilizzazione nell'ambito della violenza di genere.

Compiti:

- supportare la donna nel riconoscimento dei danni subiti dai propri figli a causa della violenza assistita;
- sostenere la donna-madre nel recupero della relazione genitoriale affinché possa garantire la giusta tutela ai figli;
- strutturare percorsi di aiuto e sostegno ai minori vittime di violenza assistita in stretta sinergia con le altre figure professionali coinvolte e con i servizi socio-sanitari territoriali (neuropsichiatria infantile, servizi sociali, consultori familiari);
- promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere all'interno delle scuole del territorio;
- partecipare alle riunioni d'equipe multidisciplinare per la gestione integrata dei casi.

Consulente Legale**Requisiti:**

- laurea in giurisprudenza e iscrizione all'albo professionale degli avvocati;
- documentata esperienza nell'ambito della violenza di genere. Esperienza di almeno un anno, anche non continuativo, nell'ambito di servizi sulla violenza di genere o similari. L'esperienza dovrà essere maturata a seguito dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Compiti:

- svolgere colloqui di informazione e orientamento dal punto di vista legale;
- fornire consulenza e supporto di carattere legale, sia in ambito civile che penale;
- accompagnare le donne nell'accesso al gratuito patrocinio;
- quando ritenuto necessario, partecipare alle riunioni d'equipe multidisciplinare.

Inoltre, sulla base delle necessità emergenti e della tipologia di donne prese in carico potrà essere attivata la mediazione linguistica e culturale.

Mediatrice Linguistica e Culturale

Requisiti:

- conoscenza delle lingue.

Compiti:

- sostenere le operatrici dell'equipe nelle attività di traduzione e mediazione linguistica e culturale, sia nella fase di accoglienza che di presa in carico di donne immigrate.

Il personale impiegato dovrà garantire le seguenti ore di attività professionale:

Figura professionale	Attività	Ore settimanali minime garantite	Ore annuali minime garantite
Psicologa/coordinatrice	Coordinamento e consulenza psicologica	22	1144
Assistente Sociale	Consulenza sociale	18	936
Pedagogista	Consulenza pedagogica/educativa	12	600
Consulente Legale	Consulenza legale (civile e penale)	Secondo necessità	
Mediatrice culturale e linguistica	Mediazione	Secondo necessità	50
Psicologa/Pedagogista/ Assistente Sociale	Attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole	A misura (da concordare in base alla presentazione di una proposta di programmazione da condividere con l'Ufficio di Piano e le scuole del territorio)	650
Psicologa/ Assistente Sociale	Reperibilità	A corpo	5856
Psicologa/ Assistente Sociale	Straordinario	A misura	Secondo necessità fino alla concorrenza della cifra indicata nel piano economico

Il monte ore degli operatori potrà subire variazioni in relazione alle esigenze del servizio e potrà essere ridistribuito in caso di minore esigenza per una specifica figura professionale.

Si precisa:

- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- la psicologa e la consulente legale non possono aver svolto né potranno farlo durante il periodo dell'incarico, prese in carico e/o consulenze in favore di uomini autori di violenza.

ART. 51 – REPERIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO

Ai sensi dell'art. 58 del CCNL delle cooperative sociali attualmente in vigore, lo Psicologo e l'Assistente Sociale in servizio al Centro Antiviolenza a rotazione dovranno garantire la reperibilità telefonica h24 e la pronta disponibilità a raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi.

In caso di chiamata a lavoro, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 53 del contratto sopraccitato.

ART. 52 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Ditta dovrà:

- garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori assicurando la loro partecipazione alle iniziative promosse da enti specializzati nel settore;
- presentare congiuntamente alla documentazione di gara il piano di formazione (almeno n. 16 ore per operatore) da realizzarsi in ciascun anno di servizio.

ART. 53 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico e organizzativo;
- gestire il servizio con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato e in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente a livello regionale e nazionale;
- definire preventivamente con l'Ufficio di Piano gli incontri/riunioni a carattere distrettuale/istituzionale e aspetti sostanziali relativi all'organizzazione globale del servizio;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e all'Amministrazione appaltante, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato;
- stipulare apposita polizza infortuni per gli utenti, di cui dovrà essere consegnata copia all'Ufficio di Piano all'atto della stipula del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante, le donne e i servizi sociali territoriali;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle donne che entrano in contatto con il servizio;
- provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale di pari requisiti;

- garantire la stabilità e la continuità degli operatori;
- assicurare agli operatori del Centro la formazione annuale specifica in tema di violenza di genere e metodologie di lavoro dei centri antiviolenza (almeno n. 16 ore per operatore);
- predisporre la documentazione prevista dall'apposito articolo del presente capitolato;
- inviare all'Ufficio di Piano il report mensile delle ore svolte dagli operatori, corredato di visto della coordinatrice del servizio.

ART. 54 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il committente può in qualsiasi momento accedere ai locali al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, il rispetto delle norme di cui al presente appalto, avvalendosi anche di personale esperto.

A tal fine, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'accesso alla struttura e a fornire tutta la documentazione necessaria inerente la gestione del servizio.

Qualora dalle attività di controllo dovessero emergere irregolarità e/o anomalie, il PLUS provvederà a contestare la violazione a mezzo PEC dal ricevimento della quale la ditta avrà a disposizione cinque giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile della stazione appaltante si provvederà ad applicare una penale a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sul deposito cauzionale, senza ulteriore formalità. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.

ART. 55 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1: "Elenco personale in servizio – Anno 2024"